



41° REGGIMENTO IMINT “CORDENONS”

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

CONSIDERATA

La necessità, prospettata dal **41° REGGIMENTO IMINT “CORDENONS”**, di svolgere esercitazioni di “tiri diurni e notturni” con le armi individuali e di reparto (munizionamento cal. 5,56 NATO, cal. 9, cal. 7,62, cal. 12)

- dal giorno **08** al giorno **12 Aprile 2024**
- nella zona denominata “**poligono di FOCE VERDE**”.

TENUTO CONTO

delle segnalazioni con la quale il Direttore di esercitazione/tiro precisa estensione e durata del “servizio di sicurezza” da attuarsi al riguardo

VISTO

l’articolo 332 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità

- a. lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all’esercitazione) ed animali, dalle ore 07.30 alle ore 17.00 (l’11 Aprile fino alle ore 22.00 per effettuazione di tiri notturni) dall’area delimitata dagli allineamenti:
 - a **NORD: VALMONTORIO (escluso)**;
 - a **EST: QUARTACCIO (escluso)**;
 - a **SUD: PONTILE ENEL (escluso)**;
 - a **OVEST: ZONA MARE ECHO 336 (incluso)**;
e da quella di **ZONA MARE ECHO 336 (incluso)**;
- b. il **DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all’area sgomberata;
- c. l’**OCCUPAZIONE** da parte dell’Ente/reparto che svolge attività “a fuoco”:
 - delle “postazioni” per vedette incaricate di far rispettare il divieto di accesso all’area sgomberata;
 - delle zone di / ove /;
- d. la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** su tutte le rotabili intersecanti l’area addestrativa nei giorni e nelle fasce sopraindicate senza alcun intervallo.

I limiti dell’area interessata all’esercitazione e l’ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all’albo del Comune di **LATINA**.

Durante lo svolgimento delle attività a fuoco saranno esposti bandieroni rossi nelle località di **POSIZIONAMENTO DELLE VEDETTTE**

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle **VEDETTTE**, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanza;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo n. 336 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli nn. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA

Sora, 12 Marzo 2024

Firmato
IL COMANDANTE
(Col. t.(EW) t.ISSMI Alfredo RUSSO)

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l’ordinanza n 17/2023 emessa il 05 Dicembre 2023 dal Comandante dell’Area Territoriale del Comando Forze Operative Terrestri.

2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/ raccogliere proiettili – cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):

“Chiunque, durante il corso di esercitazioni/Tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuovere (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell’ente/reparto che svolge i tiri/esercitazione (se “ancora in zona”) e/ovvero al più vicino Comando **CARABINIERI**.

Circa l’osservanza delle disposizioni sul **DIVIETO** di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce - ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall’autorità militare, e dai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelle adiacenti.

Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente dai furti o indebite appropriazioni o dagli infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all’autorità militare perché detti proiettili siano ritirati o distrutti per cura della medesima.

Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli intercettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, secondo i casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato ed appropriazioni delle cose smarrite, saranno denunziati alle competenti autorità giudiziarie per il procedimento penale”.

3. Modalità/termini per la richiesta d’indennizzi conseguenti a “sgomberi” – occupazione-danni.

Si riporta l’articolo 438, commi 13,14,15,16,17 e 18 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 n. 90:

“Prima dell’inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell’Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario dell’affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate delle esercitazioni. Gli indennizzi per i danni materiali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli eventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa. Tali istanze sono presentate ai Comuni nei cui territori sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati possibilmente entro il 15° giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte. I moduli per inoltrare la richiesta per indennizzi per i risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri. Entro il 30° giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all’ufficio militare competente. I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati entità diverse sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati verbalizzato con interventi di testimoni l’eventuale rifiuto all’accertamento opposto dagli interessati”.